

## Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata nella seduta n. 167 del 30 giugno 2020

“Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 “Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero”

### Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 35 della l.r. 4/1996)

L'articolo sostituisce l'articolo 35 della l.r. 4/1996 in materia di professione di aspirante guida alpina, al fine di allineare la disposizione alla pertinente normativa statale in materia di formazione necessaria per acquisire l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina. Quanto ai compiti della Regione, l'articolo non innova le competenze regionali in modo tale da determinare un impatto sul bilancio della Regione.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 2

(Modifica all'articolo 38 della l.r. 4/1996)

L'articolo abroga il comma 2 e il comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 4/1996, relativamente al sistema sanzionatorio. Le sanzioni di una professione ordinistica qual è quella di guida alpina sono di competenza del relativo ordine e non possono essere disciplinate con legge regionale.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 3

(Modifica all'articolo 39 della l.r. 4/1996)

L'articolo 3 sostituisce i commi 2 e 3 dell'articolo 39 della l.r. 4/1996 in materia di formazione delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna. La formazione rientra tra le funzioni attribuite alle Regioni dalla normativa statale e si tratta di un adempimento che non richiede oneri supplementari a carico delle strutture della Giunta regionale competenti in materia.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 4

(Modifiche all'articolo 39 bis della l.r. 4/1996)

L'articolo apporta delle modifiche all'articolo 39 bis della l.r. 4/1996, relativamente al conseguimento del titolo di accompagnatore di media montagna. Non determina modifiche all'assetto delle competenze già attribuite alla Regione in base alla l.r. 4/1996 e, pertanto, non comporta ulteriori e nuovi oneri a carico delle strutture amministrative incaricate della gestione della medesima legge regionale.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 5

(Inserimento dell'articolo 39 ter nella l.r. 4/1996)

L'articolo inserisce l'articolo 39 ter nella l.r. 4/1996, in materia di specializzazioni che possono essere conseguite dagli accompagnatori di media montagna. La disposizione non comporta nuovi adempimenti a carico della struttura regionale competente per l'attuazione della l.r. 4/1996.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 40 della l.r. 4/1996)

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 40 della l.r. 4/1996 e specifica, in particolare, che tra i compiti istituzionali svolti dal Collegio regionale delle guide alpine figurano anche le operazioni di protezione civile, non previste dall'articolo 40 nella versione prima della modifica.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 7

(Modifiche all'articolo 54 della l.r. 4/1996)

L'articolo 7 introduce alcune modifiche all'articolo 54 della l.r. 4/1996 in materia di scuole di alpinismo e di sci alpinismo e non comporta modifiche alle funzioni svolte dalla struttura della Regione competente per l'attuazione della l.r. 4/1996; pertanto non si configurano nuovi o maggiori oneri né ulteriori adempimenti ad impatto finanziario.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 8

(Invarianza finanziaria)

La disposizione contiene la dichiarazione di invarianza finanziaria della legge.